



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21-04-2020 (punto N 29)

Delibera N 536 del 21-04-2020

Proponente
STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile GIOVANNA BIANCO
Estensore LIONELLA BARDAZZI
Oggetto

Approvazione Indicazioni per i datori di lavoro riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativamente al periodo dell'attuale emergenza epidemiologica COVID-19

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
1	Si	Cartaceo+Digitale	Indicazioni per i datori di lavoro

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art.32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Vista la disciplina in materia di formazione alla salute e alla sicurezza sul lavoro, ed in particolare l'Accordo Stato- Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011, ex art.37 D-Lgs.81/2008, che disciplina la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, l' Accordo Stato- Regioni n.128 del 7 luglio 2016, ex art.32 D-Lgs.81/2008, che tra l'altro introduce disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'Accordo Stato- Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012 ex art.73 D-Lgs.81/2008 che disciplina la formazione/abilitazione richiesta agli operatori che utilizzano alcune specifiche attrezzature;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45 che all'art. 1, punto 2.d, stabilisce la sospensione di tutte le attività di formazione, salvo quelle svolte a distanza;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno dettato disposizioni applicative del citato decreto legge n.6/2020, tra cui la sospensione della frequenza ai corsi di formazione, lasciando ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n.18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, c.d. "Cura Italia", ed in particolare l'art.103, comma 2;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 che, al punto 10, riporta che "sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work";

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, e del fatto che, nei tempi stabiliti a livello nazionale, avremo la ripartenza di diverse attività economico-lavorative;

Considerato che, ai sensi del D. Lgs.81/2008, la formazione è uno dei principali strumenti di prevenzione, e che si rende pertanto ancor più necessario, in un momento come questo, che vengano effettuate le attività formative obbligatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia pur ricorrendo a modalità di formazione a distanza;

Tenuto conto inoltre della necessità di favorire l'applicazione omogenea, sul territorio regionale, della disciplina in materia di formazione alla sicurezza sul lavoro, sia da parte di chi deve attuarla, i datori di lavoro, sia da parte di chi deve vigilarne l'applicazione, con particolare riferimento ai servizi PISLL (Prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro) delle Aziende USL toscane;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere a fornire ai datori di lavoro indicazioni riguardo l'effettuazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Tenuto conto inoltre che a livello di coordinamento interregionale PISLL vi è convergenza di vedute sull'argomento;

Tenuto conto che le predette Indicazioni sono state illustrate e condivise nell'ambito dell'Articolazione PISLL del 8/04/2020;

Tenuto conto che tali Indicazioni sono state portate a conoscenza delle parti sociali, sia datoriali che sindacali, nell'ambito della riunione del 9/04/2020 del Comitato regionale di coordinamento ex art.7 D.lgs. 81/2008;

Viste pertanto le "Indicazioni per i datori di lavoro riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente al periodo dell'attuale emergenza COVID-19" (Allegato n. 1);

Precisato che tali Indicazioni avranno valenza per il periodo dell'emergenza Coronavirus, così come stabilito dal governo nazionale, e che la Regione Toscana si uniformerà ad eventuali indirizzi nazionali che potranno essere emanati in ambito "formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro";

Visto il decreto dirigenziale n. 5189 del 08/04/2020 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica Covid 19: misure straordinarie per la formazione riconosciuta" che indica le modalità per lo svolgimento in FAD per i percorsi inseriti nel Repertorio delle Figure Professionali (RRFP) e nel Repertorio della Formazione Regolamentata (RRFR) e dato atto che il citato decreto non si applica alla formazione obbligatoria in materia di formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro;

Sentito il "Settore regionale della formazione; Infrastrutture digitali e azioni di sistema";

Ritenuto opportuno, a seguito degli aggiornamenti intervenuti e sopra indicati, di dare mandato al settore competente "Settore regionale della formazione; Infrastrutture digitali e azioni di sistema" di modificare il decreto n. 5189/20 per estenderne l'ambito di applicazione ai percorsi di formazione relativi alla salute e sicurezza sul lavoro presenti nel Repertorio regionale della formazione regolamentata;

Dato atto che gli organismi formativi devono attenersi alle modalità di presentazione delle richieste e di utilizzo della fad indicate nel decreto n. 5189/20, come sopra modificato, per i percorsi

formativi in materia di salute e la sicurezza sul lavoro inseriti nel Repertorio della Formazione Regolamentata (RRFR);

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- di approvare le “Indicazioni per i datori di lavoro riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente al periodo dell’attuale emergenza COVID-19“ di cui all’Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare mandato al settore regionale “Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro” di procedere alla diffusione delle presenti Indicazioni;
- di dare mandato al settore regionale “Settore regionale della formazione; Infrastrutture digitali e azioni di sistema” di modificare il decreto n. 5189/20 per estenderne l'ambito di applicazione ai percorsi di formazione relativi alla salute e sicurezza sul lavoro presenti nel Repertorio regionale della formazione regolamentata;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’amministrazione regionale;
- di precisare che tali Indicazioni avranno valenza per il periodo dell’emergenza Coronavirus, così come stabilito dal governo nazionale, e che Regione Toscana si uniformerà ad eventuali indirizzi nazionali che potranno essere emanati in ambito “formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
GIOVANNA BIANCO

Il Direttore
CARLO RINALDO TOMASSINI